



**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA  
FINALIZZATA**

**STRATEGICO PMS 49/08/P5**

*“Integrazione fra Sistemi di Gestione sul tema Salute e Sicurezza e*

*Rischio Clinico nelle strutture del SSN”*

parte del programma strategico dal titolo

*“Organizzazione e gestione della sicurezza e salute nelle strutture sanitarie”*

Ente Capofila istituzionale INAIL - Settore Ricerca, Certificazione e Verifica

Dipartimento Tecnologie di Sicurezza

TRA

l'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato INAIL, con sede legale in Roma, Via IV Novembre 144, Codice Fiscale 01165400589 e P. IVA 00968951004, rappresentato dal Presidente pro tempore

E

la Regione Veneto con sede legale in \_\_\_\_\_, 00000 \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_, di seguito denominata Regione Veneto, rappresentata dal Legale Rappresentante Dott.\_\_\_\_\_.

P R E M E S S O

- che con Decreto Dirigenziale del 04/12/2009, registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2010 reg.2 foglio 174, sono stati ripartiti i fondi assegnati ai progetti di ricerca finalizzata 2008 in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro, così come approvati dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria nella seduta del 29 ottobre 2009, tra cui è previsto lo svolgimento del Programma Strategico “Organizzazione e gestione della sicurezza e salute nelle strutture sanitarie” presentato dall’Istituto

Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro quale Ente Capofila dei Destinatari Istituzionali;

- che l'art. 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'ISPESL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 maggio 2010) ed il trasferimento delle relative funzioni all'INAIL, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
- che l'INAIL ed il Ministero della Salute hanno stipulato in data 03/05/2010 la convenzione n. 2 per l'esecuzione del predetto Programma Strategico;
- che il progetto esecutivo del suddetto Programma Strategico prevede che quest'ultimo sia articolato in cinque Progetti, ognuno coordinato da un Destinatario Istituzionale;
- che il presente atto convenzionale intende precisare i rapporti tra INAIL, Ente Capofila Istituzionale del Programma Strategico "Organizzazione e gestione della sicurezza e salute nelle strutture sanitarie" e la Regione Veneto, Destinatario Istituzionale del Progetto 5 "*Integrazione fra Sistemi di Gestione sul tema Salute e Sicurezza e Rischio Clinico nelle strutture del SSN*", al fine della buona conduzione del Progetto 5 e per riversare la quota parte di contributo ministeriale anticipata al Capofila, il cui versamento resta, in ogni caso, subordinato alla positiva valutazione di rendicontazioni scientifiche da trasmettere periodicamente al Ministero della Salute;
- che, dal momento che il suddetto Progetto 5 è articolato in 12 (dodici) Unità Operative, la Regione Veneto deve stipulare con le stesse specifica convenzione che riporti, per ognuna, sia gli obiettivi da raggiungere, sia le voci di spesa, così come riportato nel progetto esecutivo;
- che il finanziamento previsto per l'Unità Operativa 10, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza dell'INAIL, al fine di snellire le procedure, non verrà erogato alla regione Veneto, ma trattenuto dall'INAIL per le attività della suddetta U.O. con la quale, pertanto, non è da stipulare convenzione;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

L'INAIL affida alla Regione Veneto, nell'ambito del progetto di cui in premessa, l'incarico di svolgere le attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui allo specifico progetto esecutivo "*Integrazione fra Sistemi di Gestione sul tema Salute e Sicurezza e Rischio Clinico nelle strutture del SSN*".

In particolare, la Regione Veneto si impegna a stipulare con le Unità Operative (UU.OO.) afferenti al Progetto 5 specifiche convenzioni che precisino, come da piano esecutivo, gli obiettivi da raggiungere ed il piano spesa, quest'ultimo riassunto in allegato 1.

#### **Art. 2 - Durata**

Le attività oggetto del presente atto termineranno il 01/05/2014, a seguito di proroga di un anno già concessa dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 9 della convenzione di cui alla premessa.

Il termine della ricerca potrà essere ulteriormente prorogato dal Ministero della Salute a seguito di formale, motivata e documentata richiesta da parte della Regione Veneto, inviata, non oltre i centottanta (180) giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione, al Responsabile scientifico INAIL di cui all'art. 3 che, previa valutazione, ne curerà l'inoltro al Ministero della Salute ai fini autorizzativi.

#### **Art.3 - Responsabili scientifici**

I responsabili scientifici sono per l'INAIL, il *Dott. Ing. Luigi Monica* e per la Regione Veneto la *Dott.ssa Vittoria Cervi* i quali costituiscono il Comitato tecnico scientifico (CTS) del Progetto medesimo, avente il compito di verificare lo stato di attuazione dei lavori, nonché le varie problematiche emergenti durante l'esecuzione degli stessi.

In caso di sostituzione del responsabile scientifico della Regione Veneto, quest'ultima è obbligata a comunicare tempestivamente all'INAIL il nominativo del responsabile scientifico subentrante.

#### **Art. 4 - Finanziamento**

Per l'esecuzione del progetto l'INAIL assegna alla Regione Veneto un finanziamento complessivo di € **165.000,00** (centosessantacinquemila/00) di cui:

- finanziamento ministeriale di € **147.000,00** (centoquarantasettemila/00) comprensivo di spese ed oneri, erogato con le seguenti modalità:

- una prima rata a titolo di anticipazione, pari al 60% del contributo, dopo la stipula del presente accordo;
  - una seconda rata pari al 30% del contributo, alla scadenza della prima annualità del progetto, dopo l'avvenuta approvazione della relazione scientifica di cui al successivo art. 5;
  - il saldo pari al 10% del contributo, a conclusione del progetto, secondo le modalità stabilite dal citato art. 5.
- Cofinanziamento INAIL di **€ 18.000,00** (diciottomila/00) corrisposto anticipatamente in un'unica soluzione.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario su IBAN:  
\_\_\_\_\_ - Banca \_\_\_\_\_ - Agenzia  
\_\_\_\_\_.

Il finanziamento erogato dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese riferite al periodo di durata del progetto di ricerca e per spese concernenti strettamente la realizzazione dell'attività del progetto secondo quanto previsto dal relativo piano costi riepilogato nell'allegato 1.

Non è ammesso l'utilizzo del finanziamento complessivo per l'acquisto o l'affitto di locali. E' fatto inoltre divieto di utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l'acquisto di autovetture o di apparecchi di telefonia. Non è consentito acquistare beni che alla fine del progetto rimangono nella disponibilità di Regione Veneto. Le spese non direttamente riconducibili all'attività della ricerca, oggetto del presente atto, ma indispensabili per l'effettuazione della stessa, dovranno essere preventivamente autorizzate, su richiesta di Regione Veneto, dal Coordinatore scientifico, per il tramite dell'INAIL "Settore Ricerca, Certificazione e Verifica" - Dipartimento Processi Organizzativi – Ufficio Amministrativo-Gestionale, al fine di non incorrere in eventuali disconoscimenti in fase di rendicontazione. Il finanziamento sarà corrisposto subordinatamente al rilascio di regolare fattura, ricevuta o nota di debito, a seguito di specifica richiesta da parte dell'INAIL ed intestata a INAIL "Settore Ricerca, Certificazione e Verifica" – Dipartimento Processi Organizzativi – Ufficio Amministrativo-Gestionale – Via Alessandria, 220/E – 00198 Roma. La suddetta fattura, o ricevuta, o nota di debito, dovrà riportare l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) di cui al seguente articolo 8.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

#### **Art. 5 - Rendicontazione**

Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività, il Responsabile scientifico della Regione Veneto inoltra al Responsabile scientifico INAIL di cui all'articolo 3:

- entro quindici giorni precedenti il termine del primo anno di attività, una relazione, sottoscritta dallo stesso responsabile scientifico, sullo stato di attuazione complessivo della ricerca di cui al Progetto 5.
- entro quindici giorni successivi alla scadenza dell'accordo, una relazione conclusiva sottoscritta dallo stesso responsabile scientifico ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute dalle singole Unità Operative per la realizzazione del progetto, sottoscritto dal rappresentante legale.

Nel caso in cui la relazione conclusiva non sia considerata idonea a dimostrare il raggiungimento dei risultati previsti dalla ricerca, l'INAIL ha facoltà di richiedere chiarimenti che dovranno comunque essere resi in un tempo non superiore a quindici giorni dalla data della richiesta stessa.

La relazione conclusiva dovrà essere accompagnata dall'apposita modulistica predisposta dal Ministero della Salute - Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e Biomedica e della Vigilanza sugli Enti, che sarà fornita a tempo debito a Regione Veneto da INAIL.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese dovrà essere conservata in originale o copia conforme da Regione Veneto per eventuali future richieste all'INAIL da parte del Ministero della Salute.

L'INAIL si riserva di disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

#### **Art. 6 - Sospensione dei pagamenti**

In ogni caso, la sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione dei finanziamenti ministeriali, determinerà correlativamente l'esonero, temporaneo o definitivo dell'INAIL dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti alla Regione Veneto.

La sospensione dell'erogazione del finanziamento sarà disposta anche nel caso in cui la Regione Veneto non provveda ad inviare, entro i termini previsti, le relazioni di cui all'art. 5

ovvero in caso di valutazione negativa delle stesse, ovvero ancora in caso di mancata od irregolare esecuzione della presente convenzione.

#### **Art. 7 - Diffida ad adempiere e risoluzione della convenzione**

Qualora, in sede di valutazione delle relazioni di cui al precedente art. 5, vengano accertate gravi violazioni degli obblighi di cui alla presente convenzione, per cause imputabili alla Regione Veneto, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'INAIL intima per iscritto allo stesso, a mezzo raccomandata A/R, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida. E' espressamente convenuto che, in caso di risoluzione della presente convenzione, la Regione Veneto dovrà provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della convenzione medesima.

#### **Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Regione Veneto dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 ss. della legge n. 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità della persona delegata ad operare su detto conto corrente, con apposita dichiarazione da rendere secondo il modello allegato (allegato 2).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Il codice CUP del progetto di cui alla presente convenzione è E81H08000040005.

#### **Art. 9 - Pubblicazioni e risultati della ricerca**

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, fermo restando la possibilità dei soggetti istituzionali di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione della partecipazione del Ministero.

**Art. 10 - Tutela della riservatezza**

Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto della presente convenzione, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione.

**Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che tutti i dati personali forniti, anche verbalmente, per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Le parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dal suddetto decreto.

**Art. 12 - Foro competente**

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto, si tenterà in prima istanza di dirimere la questione in via amichevole. Se ciò non risultasse praticabile, il Foro competente sarà quello di Roma.

**Art. 13 - Registrazione e spese**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico della Regione Veneto.

Il presente atto viene redatto in due esemplari, uno dei quali per la Regione Veneto.

Roma,

per la Regione del Veneto  
Direzione Prevenzione

per I.N.A.I.L.  
Il Presidente